Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 febbraio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 7 FEBBRAIO 1952:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Elenco per Provincia al 31 dicembre 1951 degli Uffici viaggi e turismo, Uffici turistici e Uffici di navigazione.

(312)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1951, n. 1667.

Autorizzazione della prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 150.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1951-52.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 ora in corso, onde provvedere alla concessione di contributi a mente dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, agli agricoltori colpiti dalle recenti alluvioni nella Sicilia, in Calabria ed in Sardegna.

La natura dell'evento e la necessità di un intervento immediato per il ripristino dell'efficenza produttiva delle aziende agricole danneggiate, determinano l'esistenza dei requisiti prescritti dall'art. 136 del vigente regolamento di contabilità.

All'assegnazione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede quindi con prelevazione dall'indicato fondo, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: VANONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, e 31 ottobre 1951, n. 1117;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 150.000.000 che si inscrivono al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il detto esercizio finanziario:

Cap. n. 145-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi da erogare a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951, in Calabria, Sicilia e Sardegna . . . . L. 150.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 77. — FRASCA

LEGGE 16 gennaio 1952, n. 34.

Ratifica di decreti legislativi, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, concernenti: Stati di previsione della spesa e dell'entrata dei Ministeri, variazioni agli stati di previsione della spesa e dell'entrata di vari Ministeri e di talune Aziende autonome, autorizzazioni all'esercizio provvisorio per gli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati:

6 agosto 1946, n. 92. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

6 settembre 1946, n. 125. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 126. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 127. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 128. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 129. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 130. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 131. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 132. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 133. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 134. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 135. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 136. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 137. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 138. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 139. — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 140. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 141. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

6 settembre 1946, n. 142. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

29 novembre 1946, n. 457. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 9. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

18 gennaio 1947, n. 32. — Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1946-47.

7 aprile 1947, n. 225. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

22 marzo 1947, n. 246. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana e del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1946-47, per occorrenze di carattere straordinario.

18 maggio 1947, n. 515. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri militari per l'esercizio finanziario 1946-47 per spese concernenti il personale salariato.

30 maggio 1947, n. 518. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

30 giugno 1947, n. 531. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (quinto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 532. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (sesto provvedimento).

30 giugno 1947, n. 540. — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 541. — Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni militari per l'esercizio finanziario 1946-47.

30 giugno 1947, n. 542. — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

22 agosto 1947, n. 807. — Proroga al 31 dicembre 1947 del termine stabilito con decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 542, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48.

29 settembre 1947, n. 1165. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

3 ottobre 1947, n. 1232. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (primo provvedimento).

26 ottobre 1947, n. 1255. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (secondo provvedimento).

27 novembre 1947, n. 1310. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (terzo provvedimento).

19 ottobre 1947, n. 1313. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dell'interno ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47.

27 dicembre 1947, n. 1446. — Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 del termine per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1947-48.

9 dicembre 1947, n. 1481. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (quarto provvedimento).

31 dicembre 1947, n. 1701. — Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 gennaio 1948, n. 71. — Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa Italiana e dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 (sesto provvedimento).

11 febbraio 1948, n. 166. — Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 179. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 180. — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 181. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 182. — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 183. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 184. — Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 185. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 186. — Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 187. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 188. — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 189. — Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 190. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 191. — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 192. — Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 193. — Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 194. — Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1947-48.

25 marzo 1948, n. 195. — Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48.

26 marzo 1948, n. 278. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (settimo provvedimento).

26 marzo 1948, n. 279. — Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48 (ottavo provvedimento).

2 aprile 1948, n. 473. — Variazioni ed aggiunte allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

11 aprile 1948, n. 494. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48 (nono provvedimento).

11 aprile 1948, n. 529. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (decimo provvedimento).

11 aprile 1948, n. 537. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Mi-

nisteri ed al bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1947-48 (undicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 670. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (dodicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 692. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (tredicesimo provvedimento).

7 maggio 1948, n. 693. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (quattordicesimo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 35.

Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura.

Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, portieri, custodi e giardinieri) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tuttofare, lavandaie, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica).

Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici.

Art. 2.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo è estesa l'assicurazione di malattia prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, con le limitazioni e le forme indicate negli articoli seguenti.

Art. 3.

Detti lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni, a termini del terzo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138:

a) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

b) assistenza specialistica ambulatoriale;

c) assistenza farmaceutica;

d) assistenza ospedaliera;

e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'istituto assicuratore il lavoratore assunto, entro otto giorni dalla sua assunzione in servizio.

In caso di omessa o ritardata denunzia si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 10.

Art. 5.

La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro otto giorni dalla avvenuta cessazione.

La mancanza della denuncia di cessazione importa la continuazione dell'assicurazione a tutti gli effetti di legge e di regolamento.

Art. 6.

Ad ogni lavoratore iscritto è rilasciata dall'istituto assicuratore una tessera personale con timbro di validità trimestrale in base alla quale gli sono corrisposte le prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 7.

Il diritto alle prestazioni sussiste semprechè l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa.

Art. 8.

All'erogazione delle prestazioni si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro nella misura fissa di lire 130 settimanali. Il contributo è dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione è inferiore ad una settimana.

Entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la misura del contributo potrà essere modificata qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni.

Art. 9.

Il contributo è pagato a mezzo di versamenti mensili posticipati da effettuarsi entro il 15° giorno del mese successivo.

Art. 10.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo. In caso di ritardo nel versamento oltre il 15° giorno di ciascuna scadenza mensile, il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo dovuto, una eguale somma a titolo di penale, e gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. Qualora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il datore di lavoro è soggetto altresì all'ammenda di L. 20.000.

In tale caso il contravventore, agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, è ammesso a pagare all'istituto assicuratore una somma corrispondente alla quarta parte dell'ammenda comminata, o, qualora il datore di lavoro sia recidivo, alla metà.

Art. 11.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento del contributo.

In tale caso l'istituto assicuratore avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato, e a percepire i contributi arretrati e quanto altro è previsto all'art. 10.

Tuttavia l'azione di rivalsa non viene esercitata dall'istituto assicuratore qualora il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a mente dell'articolo 10 e versi, entro 30 giorni dal termine della malattia, una somma corrispondente al 30 per cento dello importo complessivo delle prestazioni.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la sua applicazione.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di applicazione, valgono, in quanto applicabili, le norme in atto per il trattamento di malattia agli operai dell'industria.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36.

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinati ai sensi dell'art. 44, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dell'art. 46 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, nonchè dal relativo caroviveri e dalla indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante, a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

Art. 2.

Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od

aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 4, lettera *b*), e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 4, lettera *b*), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo prestato.

I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

Art. 3.

I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perchè trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente art. 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta.

Art. 4.

Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:

a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di età di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, aumentati di due anni;

b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di anni 55;

c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cesserà dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data. In ambedue i casi ora previsti l'emolumento mensile è liquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. L'indennità militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814. Per l'indennità di carovita si terrà conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto.

Art. 5.

Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

Art. 6.

Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza contemplati nella presente legge, che siano in possesso della idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

Art. 7.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvederà riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 gennaio 1952, n. 37.
Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto, a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, è prorogata al 30 settembre 1956.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 luglio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Giglio Francesco e Maria-Orsola di Sebastiano; Caruso Pietro di Andrea e comune di Grazzanise, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Giglio Giuseppe, Francesco, Maria-Orsola ed Anna fratelli e sorelle di Sebastiano, livellari al comune di Grazzanise, alla partita 422, foglio di mappa 10, particella 75, per la superficie complessiva di Ha. 1.27.00 e con la rendita imponibile di L. 88,90;

Detto fondo confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà di Graziano Antonio fu Vito; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Alfano Vincenzo fu Pasquale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 agosto 1951, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini del l'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 70.000 (lire settantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello sviluppo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 94. — BERTELLI
(317)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1951.
Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1949, relativo alla nomina dei membri del predetto Comitato, e successive modificazioni;

Considerato che il 2 dicembre 1951 è scaduto il biennio, previsto dall'art. 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del Comitato stesso;

Viste le proposte presentate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal sindacato generale armatori, dalla Federazione italiana lavoratori dei porti e dalla Federazione nazionale dei lavoratori portuali;

Considerate le variazioni avvenute nel personale dirigente della Divisione del lavoro portuale in seno alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti;

Ritenuta l'opportunità di confermare per il nuovo biennio gli altri membri del Comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio a decorrere dal 3 dicembre 1951, sono nominati membri del Comitato centrale del lavoro portuale i signori:

dott. Guido Polacco, direttore generale del Lavoro marittimo e portuale e dei porti;

dott. Mario Baldi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

cap. di vascello Carlo Cordero di Montezemolo, in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina;
dott. Umberto Rinonapoli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
dott. Paolo Bulgarelli, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Tommaso Gandolfi, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;
dott. Vito Dante Flore, capo divisione nel Ministero della marina mercantile;
dott. Demetrio Menegatti, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;
dott. Massimo Grisolia, in rappresentanza del l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
dott. Mario Galli, in rappresentanza degli industriali;
Ambrogio Bovo, in rappresentanza dei commercianti;
ten. col. Mario Corrao, in rappresentanza degli armatori;
dott. Vittorio Isidoro Meli, in rappresentanza dell'armamento minore;
Marino De Stefano, Gino Attolini, Antonio Sarro e rag. Alfredo Maffei, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Vittorino Artemisio, consigliere nel Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1951

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1952
Registro Marina mercantile n. 19, *foglio n.* 260. — CILLO

(527)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei terreni adiacenti alla Villa dei conti di Rovero, siti nel comune di San Zenone degli Ezzelini.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 aprile 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, terreni adiacenti alla Villa dei conti Di Rovero, siti nell'ambito del comune di San Zenone degli Ezzelini;

Considerato che l'elenco di tali immobili é stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di San Zenone degli Ezzelini senza che sia stata prodota alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che i terreni predetti sono un coronamento complementare al suggestivo complesso paesistico della zona;

Decreta:

I terreni siti nel territorio del comune di San Zenone degli Ezzelini, indicati nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Treviso, per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di San Zenone degli Ezzelini provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data di pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 7 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 10 *della seduta tenuta il giorno* 10 *aprile* 1951 *nella sala dell'Amministrazione provinciale di Treviso.*

(*Omissis*).

La Commissione esamina la richiesta del conte Di Rovero che chiede il vincolo paesistico a tutela panoramica della sua villa, già notificata del terreno circuente la villa stessa, pure di sua proprietà, allo scopo di evitare che possibile esproprio induca a nuove costruzioni che toglierebbero la libera visuale della villa.

Sentita la relazione del sindaco di San Zenone degli Ezzelini, la Commissione propone il vincolo dei mappali adiacenti alla villa, siti a nord della strada provinciale Bassanese e precisamente: sez. B, foglio III, mappale n. 229; sezione B, foglio IV, mappali nn. 289, 292, 266, 294, 298, 291, 361, 329 e per una fronte di metri lineari 100 il mappale n. 301.

(*Omissis*).

(512)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1952.

Aggregazione degli istituti di istruzione e di educazione gestiti da enti religiosi al settore commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1940;

Decreta:

Gli istituti di istruzione e di educazione gestiti da enti religiosi sono aggregati al settore del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 21 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(605)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1959

Si notifica che il giorno 27 febbraio 1952, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 2ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentadue serie (dalla 1/1959 alla 32/1959) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1959, emesse in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 26 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 4 febbraio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 31

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,89
» Firenze	624,90	» Roma	624,91
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,93	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 6 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,45
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	94,225
Redimibile 3,50 % 1934	71,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,70
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato: DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,92
1 dollaro canadese	» 623,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 25 del 30 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di pari numero e data, nella media dei titoli, la quotazione del Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) deve leggersi 69,75 anzichè 79,75.

N. 32

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,93
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 7 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,50
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	71,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % 1936	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	90,65
Id. 5 % 1960	90,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 623,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Franco Frullani di Cino, nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 27 giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito i diplomi di laurea in chimica ed in farmacia conseguiti presso la Università di Pisa rispettivamente nel 1940 e nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Pisa.

(591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Follonica

Con decreto 7 dicembre 1951, n. 1347, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica grossetana, riportata nel catasto del comune di Follonica alla mappa n. 78, foglio 28.

(606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di L. 6.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(607)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cosenza di un mutuo di L. 23.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(608)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pisa di un mutuo di lire 6.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(609)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Alleanza » con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 gennaio 1952 la Società cooperativa di consumo « Alleanza », con sede in Napoli, costituita con atto in data 27 aprile 1944, del dott. Ferdinando Maddalena, notaio in Napoli, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(589)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti di Casse comunali di credito agrario della Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1) il sig. Fresu Domenico fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari);

2) il sig. Pistidda Giovanni Maria di Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari);

3) il sig. Solinas Paolo fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore (Sassari);

4) il sig. Lorenzoni Salvatore fu Antonio Fabiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari);

5) il sig. Muntesu Pietrino di Giovanni Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari);

6) il sig. Mastinu Piredda Giov. Maria fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);

7) il dott. Cuccuru Costantino fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

8) il sig. Manca Salvatore fu Giov. Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

9) il sig. Carcangiu Giov. Maria fu Matteo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);

10) il sig. Sanna Salvatore di Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro);

11) il dott. Careddu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro);

12) il sig. Orrù Battista fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro);

13) il sig. Nuvoli Francesco fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari);

14) il sig. Orrù Salvatore fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tortolì (Nuoro);

15) il sig. Deiana Paolo fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro);

16) il sig. Deiana Cesare fu Serafino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro);

17) il dott. Falchi Gianuario di Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari);

18) il sig. Demuru Antonio fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari);

19) il sig. Dessì Giovanni fu Emilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Capoterra (Cagliari);

20) il sig. Rogero Paolino fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa di Gallura (Sassari);

21) il sig. Lai Mura Salvatore fu Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perdasdefogu (Nuoro);

22) il sig. Collu Albino fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimomannu (Cagliari);

23) il sig. Murgia Giuseppe fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorgono (Nuoro);

24) il sig. Usai Giovanni Antonio fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);

25) il sig. Mele Antonio fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busachi (Cagliari);

26) il sig. Massa Orrù Emanuele fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Antioco (Cagliari);

27) il rag. Melis Anacleto fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guamaggiore (Cagliari);

28) il sig. Perra Ernesto di Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari);

29) il sig. Moro Cosimo fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro);

30) il sig. Fresu Luigi fu Giov. Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari);

31) il sig. Manca Salvatore fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari);

32) il sig. Falchi Carta Giovanni fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torralba (Sassari);

33) il sig. Delogu Antonio fu Ignazio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari);

34) il sig. Porcu Giovanni Antonio fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari),

35) il sig. Scudu Gabriele fu Basilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande Strisaili (Nuoro);

36) il sig. Millelire Adolfo fu Ciriaco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro);

37) il sig. Vargiu Giuseppe di Leopoldo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari);

38) il sig. Bonu Pietro Maria fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottida (Sassari);

39) il sig. Cocco Bitti Giovanni fu Antonio Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari);

40) il sig. Marche Giuseppino fu Giovanni Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari);

41) il sig. Fois Callisto fu Giov. Andrea è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bono (Sassari);

42) il sig. Piredda Andrea fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orani (Nuoro),

43) il dott. Santoni Antonio fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari);

44) il sig. Serci Anacleto fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuraminis (Cagliari);

45) il sig. Murgia Giuseppino fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari);

46) Il sig. Soddu Salvatore fu Giov. Gavino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tula (Sassari);

47) il sig. Fancellu Giov. Francesco fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari);

48) il sig. Porcu Giov. Angelo fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Irgoli (Nuoro);

49) il sig. Matta Giuseppe fu Carlo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sestu (Cagliari);

50) il sig. Piras Giovanni di Onorio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari);

51) il sig. Cabras Giov. Maria fu Giov. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro);

52) il sig. Loche Luigi fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Donori (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(555)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 20 giugno 1951, n. 15491, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso è costituita come appresso:

Presidente:

Boghich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Moscatelli prof. dott. Amedeo, primario ostetrico;

Opocher prof. dott. Enrico, specialista in ostetricia e ginecologia;

Calvan Caterina, ostetrica condotta.

Segretario:

Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(610)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Grosseto in data 9 aprile 1951, n. 10841, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto è costituita come appresso:

Presidente:

Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Sanmartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;

Bassi prof. dott. Mario, docente in patologia e clinica medica;
Parra prof. dott. Mauro, primario chirurgo;
Bartolini dott. Livio, medico condotto.

Segretario:
Norelli dott. Vittorio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 gennaio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(612)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 20 giugno 1951, n. 15491, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso è costituita come appresso:

Presidente:
Boglich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:
Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;
Pennati prof. dott. Vittorio, primario medico;
Sacerdote prof. dott. Gabriele, primario chirurgo;
Tessari dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Neri dott Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(611)

Sostituzione del presidente e di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 16 gennaio 1951, n. 20405.2/13717, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di L'Aquila, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Roberto Cosentini destinato ad altri incarichi, il medico provinciale dott. Paolo Fracasso trasferito ad altra sede e il prof. dott. Giovanni Albano per motivi professionali, rispettivamente nella qualità di presidente, e componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Roberto Cosentini, del medico provinciale dott. Paolo Fracasso e del prof. dottore Giovanni Albano, sono nominati rispettivamente presidente e componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila il vice prefetto dott. Armando Malarbi, il medico provinciale dott. Antonio Simonetti e il prof. dott. Pasquale Ficara, primario chirurgo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(613)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di componenti della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, col quale venne approvato il regolamento del personale del Genio civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3826, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo, in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5204, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 6682, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, al registro n. 9, foglio n. 20, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso, della quale venne, fra gli altri, chiamato a far parte l'allora primo ingegnere di sezione Chioni dott. arch. Tito;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 30183, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, registro n. 24, foglio n. 74, con il quale l'ing. principale del Genio civile Baratono dott. ing. Eugenio è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del citato concorso, in qualità di membro e segretario, in sostituzione dell'ing. principale di sezione del Genio civile Sapienza dott. ing. Giuseppe;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1951, n. 33143, con il quale il prof. Ripari Napoleone è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso in parola in sostituzione del prof. Serao Vittorio;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1951, n. 39590, con il quale il prof. Borgia Oreste è stato chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del predetto concorso in sostituzione del prof. Galanti Sante;

Considerato che con decreto Ministeriale 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, l'arch. Chioni Tito già primo ing. di sezione del Genio civile, è stato promosso ing. capo del Genio civile che, pertanto occorre sostituirlo nelle sue mansioni di membro della predetta Commissione con altro funzionario di grado meno elevato, come previsto dall'art. 56 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, di cui alle premesse;

Considareto altresì che l'ing. principale del Genio civile Baratono dott. ing. Eugenio, a decorrere dal 1° gennaio 1952 è stato destinato a Napoli quale dirigente della locale sezione autonoma del Genio civile per il servizio escavazione porti, e che pertanto anch'egli deve essere sostituito nelle sue funzioni di membro e segretario della citata Commissione;

Decreta:

Il primo ingegnere di sezione Grappelli dott. ing. Giorgio l'ingegnere principale Cuffaro dott. ing. Pietro sono nominati, rispettivamente, membro e segretario della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile, in sostituzione dell'ingegnere capo Chioni dott. arch. Tito e dell'ingegnere principale Baratono dott. ing. Eugenio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 dicembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1952
Registro Lavori pubblici n. 2, foglio n. 259. — DEL GOBBO

(615)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 aprile 1951, con il quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso a ventuno posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 dicembre 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla pagina 3772, colonna 1ª, dopo « Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 » leggasi « Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 277 »; in luogo di « Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 del 12 dicembre 1947 » leggasi « Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, ecc. »;

2) alla pagina 3774, colonna 2ª, in luogo di Santimi Mario (candidato di cui al n. 269 della graduatoria degli idonei) leggasi « Santini » Mario; in luogo di Acuoto Antonio (candidato di cui al n. 271 della graduatoria degli idonei) leggasi « Accoto » Antonio;

3) alla pagina 3776, colonna 2ª, in relazione al candidato Padroni Mario (n. 483 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 8 maggio » leggasi « nato 8 maggio 1926 »;

4) alla pagina 3777, colonna 1ª, in relazione al candidato Isolda Domenico (n. 517 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 24 aprile 1911 » leggasi « nato 24 aprile 1914 »;

5) alla pagina 3778, colonna 1ª, in relazione al candidato Ferrari Pierino (n. 625 della graduatoria degli idonei) invece di « nato 26 ottobre 1922 » leggasi « nato 15 agosto 1922 »;

6) alla pagina 3779, colonna 1ª, in luogo di Delogu Giovanni (candidato di cui al n. 708 della graduatoria degli idonei) leggasi « Delogu Giovanni Maria »;

7) alla pagina 3779, colonna 2ª, in luogo di Ogginno Antonio (candidato di cui al n. 720 della graduatoria degli idonei) leggasi « Oggiano » Antonio;

8) alla pagina 3780, colonna 1ª, in luogo di Ferrara Raimondo (candidato di cui al n. 778 della graduatoria degli idonei) leggasi « Ferrera » Raimondo;

9) alla pagina 3781, colonna 1ª, in luogo di De Bernardis Altorino (candidato di cui al n. 839 della graduatoria degli idonei) leggasi « De Bernardinis » Altorino; in luogo di Scheitt Pasquale (candidato di cui al n. 874 della graduatoria degli idonei) leggasi « Schmitt » Pasquale;

10) alla pagina 3783, colonna 1ª, in luogo di Mattei Salvatore (candidato di cui al n. 1020 della graduatoria degli idonei) leggasi « Matteis » Salvatore; in luogo di Balsamo Giacomo (candidato di cui al n. 1036 della graduatoria degli idonei) leggasi « Balsano » Giacomo; in relazione al candidato Benetollo Antonio (n. 1039 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 26 ottobre 1920 » leggasi « nato 26 agosto 1920 »;

11) alla pagina 3784, colonna 2ª, in relazione al candidato Berzano Giuseppe (n. 1169 della graduatoria degli idonei) invece di punti 19,52, leggasi punti « 19,42 »;

12) alla pagina 3785, colonna 2ª, in relazione al candidato Tavoni Enzo (n. 1275 della graduatoria degli idonei) anzichè nato « 7 ottobre 1927 » leggasi « nato 27 ottobre 1927 »; in relazione al candidato Mancuso Antonino (n. 1300 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 23 marzo » leggasi « nato 23 marzo 1924 ».

(596)

Nel decreto Ministeriale 30 aprile 1951, con il quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a undici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno delle Imposte di fabbricazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 novembre 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla pagina 3689, colonna 2ª, in relazione al candidato Cianforlini Guerrino (n. 45 della graduatoria degli idonei) anzichè « punti 71,62, invalido causa servizio » leggasi soltanto « punti 71,62 »; in luogo di Ciallatini Gioacchino (candidato di cui al n. 63 della graduatoria degli idonei) leggasi « Giallatini » Gioacchino;

2) alla pagina 3690, colonna 2ª, in luogo di D'Intimo Aroldo (candidato di cui al n. 156 della graduatoria degli idonei) leggasi « D'Intino » Aroldo;

3) alla pagina 3691, colonna 2ª, in luogo di Sperandini Mario (candidato di cui al n. 287 della graduatoria degli idonei) leggasi « Sperandii » Mario;

4) alla pagina 3693, colonna 1ª, in relazione al candidato Fileno Innocenzo (n. 427 della graduatoria degli idonei) anzichè « nato 28 dicembre 1921 » leggasi « nato 28 dicembre 1911 »; in relazione al candidato Toma Luigi (n. 430 della graduatoria degli idonei) anzichè « nato 1º maggio 1913 » leggasi « nato 1º maggio 1915 »;

5) alla pagina 3695, colonna 2ª, in luogo di D'Amaro Ciro (candidato di cui al n. 581 della graduatoria degli idonei) leggasi « D'Amato » Ciro;

6) alla pagina 3696, colonna 1ª, in relazione al candidato Varriano G. Battista (n. 661 della graduatoria degli idonei) anzichè « punti 63, coniugato » leggasi « punti 63, combattente, coniugato »; in relazione al candidato Carletti Domenico (numero 676 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 26 luglio 1901 » leggasi « nato 26 luglio 1910 »;

7) alla pagina 3696, colonna 2ª, in relazione al candidato Gionne Demetrio (n. 692 della graduatoria degli idonei) anzichè « nato 1º dicembre 1912 » leggasi « nato 1º dicembre 1913 »; in luogo di De Bernardinis Altorino (candidato di cui al n. 699 della graduatoria degli idonei) leggasi « De Berardinis » Altorino; in luogo di Melocci Giuseppe (candidato di cui al n. 700 della graduatoria degli idonei) leggasi « Melocchi » Giuseppe; in relazione al candidato Marchisio Luigi (n. 716 della graduatoria degli idonei) anzichè « nato 5 aprile 1918 » leggasi « nato 25 aprile 1918 »;

8) alla pagina 3698, colonna 1ª, in luogo di De Luliis Renato (candidato di cui al n. 810 della graduatoria degli idonei) leggasi « De Iuliis » Renato.

(599)

PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto n. 13917 dell'11 luglio 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Considerato che la condotta medica di Toffia è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e perchè i concorrenti, che lo seguono immediatamente nella graduatoria, devono intendersi come rinunciatari;

Visto il decreto 30289 del 5 dicembre 1951, con il quale ho dichiarato il dott. Luigi Sansoni vincitore del concorso per la condotta in parola;

Vista la nota n. 52 del 10 gennaio 1952, con la quale il comune di Toffia comunica che il dott. Luigi Sansoni non accetta il detto posto di medico condotto;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

Il dott. Vittorio De Luca, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Toffia.

Rieti, addì 24 gennaio 1952

p. *Il prefetto*: MONTANELLI

(505)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 30043 e n. 30044, rispettivamente in data 12 novembre e 14 novembre 1951, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per dieci posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1949 e sono stati dichiarati i candidati vincitori dei posti vacanti;

Vista la lettera con la quale il dott. Santini Pio ha dichiarato di rinunziare alla condotta veterinaria di Ittiri cui era stato assegnato;

Ritenuta la necessità di modificare parzialmente il decreto di assegnazione delle sedi n. 30044 del 14 novembre 1951, al fine di coprire i posti resisi vacanti a seguito della rinunzia del predetto sanitario;

Viste le domande dei concorrenti e le preferenze da ciascuno indicate;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In parziale modifica del decreto n. 30044, in data 14 novembre 1951, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del posto di veterinario condotto a fianco di ciascuno indicati:

1) Tolu Antonio: Ittiri;

2) Massidda Michele: Bonnanaro (consorziale con Torralba e Borutta);

3) Marchi Gian Paolo: Santa Teresa Gallura.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 30 gennaio 1952

Il prefetto: SPECIALE

(601)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto n. 3107 del 10 marzo 1950, con il quale veniva bandito il concorso per la copertura di sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1949;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 settembre 1951, e successive modificazioni;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Ripandelli Francesco di Antonio	punti	110,9750
2. Pedone Leonardo di Francesco	»	104,1080
3. Jacobellis Giuseppe fu Berardo	»	88,8910
4. Spano Nicola fu Salvatore	»	88,3330
5. Cristiani Ettore fu Vincenzo	»	80,7415
6. Chincoli Francesco fu Savino	»	80,4580
7. Carella Franco di Mauro	»	79,4580
8. Pantaleo Romeo di Giuseppe	»	75,2500
9. Pasculli Angela Maria di Nicola	»	74,6330
10. Scaglione Antonino di Benedetto	»	74,0500
11. Lopriore Antonio fu Vincenzo	»	66,5660
12. Onorato Nicola di Michele	»	66.1000
13. Cuccorese Pietro di Giuseppe	»	65,5750
14. Ricco Nicola di Giuseppe	»	64,5835
15. Sardaro Pietro di Ruggiero	»	64,2915
16. Chieppa Giuseppe fu Riccardo	»	61,9080
17. Campanelli Santo di Francesco	punti	61.6000
18. Malvani Vincenzo di Ernesto	»	60,7250
19. Squicciarini Francesco di Rocco	»	57,8665
20. Fiorentino Carlo di Gennaro	»	53 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: CARTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 34, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per la copertura di sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari, bandito con decreto prefettizio n. 3107 del 10 marzo 1950;

Viste le domande presentate dai concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, e sono destinati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Ripandelli Francesco di Antonio: Barletta (2ª condotta);
2. Pedone Leonardo di Francesco: Bisceglie (1ª condotta);
3. Jacobellis Giuseppe fu Berardo: Acquaviva delle Fonti;
4. Spano Nicola fu Salvatore: Andria (San Domenico);
5. Chincoli Francesco fu Sabino: Canosa (2ª condotta);
6. Carella Franco di Mauro: Bisceglie (2ª condotta);
7. Pantaleo Romeo di Giuseppe: Monopoli (1ª condotta).

Al concorrente Cristiani Ettore fu Vincenzo, compreso tra i primi sette graduati non viene assegnata la sede perchè quelle da egli chieste sono state assegnate ai candidati che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: CARTA

(560)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Franco Arnaldo designato per la 2ª condotta di Alessano ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 19 gennaio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Franco Arnaldo è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Alessano il dott. Verrienti Carlo fu Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Innocente Francesco designato per la 3ª condotta di Lecce deve ritenersi rinunziatario alla nomina in detto Comune non avendo assunto servizio nel termine prestabilito;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Innocente Francesco è dichiarato vincitore della 3ª condotta di Lecce il dott. Vergari Ugo fu Achille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Vincenzo De Masi designato per la condotta di Corigliano ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 14 gennaio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Vincenzo De Masi è dichiarato vincitore della condotta di Corigliano d'Otranto il dott. De Donno Salvatore fu Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Bove Francesco designato per la 1ª condotta di Ruffano ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 14 gennaio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Bove Francesco è dichiarato vincitore della condotta di Ruffano il dott. Gaetani Giuseppe di Pantaleo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Vincenzo De Masi designato per la 2ª condotta di Carmiano (frazione Magliano) ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 14 gennaio 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Vincenzo De Masi è dichiarato vincitore della condotta di Carmiano (frazione di Magliano) il dott. Dell'Anna Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(518)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.